
# SUPERARE L'EVANESCENZA DEL PARLATO

Un vademecum per il trattamento digitale di dati linguistici

a cura di Giuliano Bernini - Ada Valentini Jacopo Saturno - Lorenzo Spreafico







Comitato scientifico Giuliano Bernini Maria Grazia Cammarota Ada Valentini

Università di Bergamo

Régine Delamotte

Klaus Düwel
Universität Göttingen
Edgar Radtke
Universität Heidelberg

© 2021, Bergamo University Press Sestante Edizioni - Bergamo www.sestanteedizioni.it

#### SUPERARE L'EVANESCENZA DEL PARLATO

Un vademecum per il trattamento digitale di dati linguistici

Giuliano Bernini - Ada Valentini - Jacopo Saturno - Lorenzo Spreafico (A cura di)

p. 262 cm. 15,5x22,0

ISBN: 978-88-6642-369-0

Printed in Italy by Sestanteinc - Bergamo

*In copertina:* "Evangelista, or letter-writer, and his clients". Immagine tratta da Brown, Robert. 1894. The Countries of the World: being a popular description of the various continents, islands, rivers, seas, and peoples of the globe [with plates]. Londra: Cassell, Petter & Galpin. https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/11226480883/ Superare l'evanescenza del parlato: lo sforzo può comportare lo sgomento riflesso nel volto dello scriba di fronte ai modi di parlare di personaggi tanto diversi.

# SUPERARE L'EVANESCENZA DEL PARLATO

# Un vademecum per il trattamento digitale di dati linguistici

a cura di Giuliano Bernini - Ada Valentini Jacopo Saturno - Lorenzo Spreafico



# Direttore responsabile Prof. Giuliano Bernini

## Biblioteca di Linguistica e Filologia

6.

Superare l'evanescenza del parlato Un vademecum per il trattamento digitale di dati linguistici

> a cura di Giuliano Bernini - Ada Valentini Jacopo Saturno - Lorenzo Spreafico

Questo volume è stato stampato con il contributo del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell'Università degli Studi di Bergamo.

Contributi rivisti dai curatori.

#### Licenza Creative Commons:

This journal is published in Open Access under a Creative Commons License Attribution-Noncommercial-No Derivative Works (CC BY-NC-SA 3.0).

You are free to share – copy, distribute and transmit – the work under the following conditions:

You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

You may not use this work for commercial purposes.

You may not alter, transform, or build upon this work.



# Indice

Introduzione	p.	7
Lorenzo Spreafico		
La trascrizione strumentale del significante:		
dalle origini alle digital humanities	<b>&gt;&gt;</b>	1
Alessandro Vietti		
Il ruolo della variabilità acustica nella costruzione		
del dato linguistico	<b>&gt;&gt;</b>	45
Cinzia Avesani, Barbara Gili Fivela		
Analysing Prosody: Methods, issues, and hints		
on crosslinguistic comparison and L2 learning	<b>&gt;&gt;</b>	7
Sandra Benazzo, Marzena Watorek		
Transcription de corpus oraux d'apprenants		
débutants en français L2 : quelques enjeux théoriques	<b>&gt;&gt;</b>	127
Fabian Santiago		
Transcription et annotation de données orales		
pour étudier la prosodie en FLE : enjeux méthodologiques	<b>&gt;&gt;</b>	167
Luciano Romito		
La trascrizione in ambito forense	<b>&gt;&gt;</b>	201
Jacopo Saturno		
La trascrizione di dati linguistici – istruzioni di base	<b>&gt;&gt;</b>	231

LUCIANO ROMITO (Università della Calabria)

# La trascrizione in ambito forense

#### 1. Introduzione

Il processo di trascrizione, normalmente, attiene agli studi sul linguaggio e soprattutto sulla lingua parlata. In questa sede ci occuperemo della trascrizione in ambito forense e quindi indirettamente della disciplina di riferimento. La linguistica forense è una disciplina recente che attiene alla linguistica generale, in particolare alla linguistica applicata e alle scienze forensi in genere. Oggi è una disciplina con una propria autonomia sia metodologica che procedurale e si occupa di ogni testo scritto, registrato o anche solo prodotto oralmente, che sia in qualche modo coinvolto in un procedimento legale, penale o in un contesto criminale come sostiene Olsson (2004: 1): "literally if any text is somehow implicated in a legal or criminal context then it is a forensic text".

Pertanto, le competenze richieste ad un trascrittore forense sono interdisciplinari e spaziano dalla linguistica generale alla fonetica sperimentale e dall'acustica alle scienze forensi.

# 2. La trascrizione nella prassi giudiziaria

Il sistema giuridico italiano non fornisce una precisa definizione di *trascrizione di intercettazioni*<sup>1</sup> o di *trascrizione forense*. Essa può essere dedotta attraverso la lettura degli articoli del Codice di Procedura Penale (c.c.p.) dedicati all'*Esecuzione della perizia*, oppure delle sentenze di Appello e di Cassazione prodotte dai giudici.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per una corretta definizione del termine *intercettazione*, si veda il § 3 *Le intercettazioni*.

L'art. 268 comma 7 del Codice di Procedura Penale - Esecuzione delle operazioni, riporta che:

il giudice dispone la trascrizione **integrale** delle registrazioni ovvero la stampa in forma **intelligibile** delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie [art 220<sup>2</sup>]. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento<sup>3</sup>.

Per poter giungere ad una definizione di *trascrizione*, è necessario interpretare il concetto di *integrale* e di *in forma intelligibile* presente nel comma 7 art. 268 citato. Per un linguista la comunicazione non è costituita esclusivamente da parole, ma da tutto un complesso di canali paralleli verbali e non verbali<sup>4</sup>, quindi *integrale* comprende tutto il canale della comunicazione. Secondo la prassi giuridica, invece, per *integrale* si deve intendere un *intero* progressivo<sup>5</sup> intercettato (senza selezionare

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'art. 220 del c.c.p. - *Oggetto della perizia*, riporta al comma nr. 1 quanto segue: "la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono **specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche**"; se ne deduce quindi che chiunque sia incaricato di trascrivere una intercettazione debba farlo osservando le forme della perizia e quindi possedere specifiche *competenze tecniche, scientifiche o artistiche*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il grassetto presente negli articoli di legge o nelle sentenze di cassazione (in tutte le pagine successive) è sempre inserito dall'autore del contributo.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Romito (2013: 181): "il parlato comprende un complesso di codici paralleli e concorrenti. Vi è, infatti, la possibilità di utilizzare codici paralinguistici come il volume della voce, il tono, l'intonazione, il ritmo, il silenzio; il codice cinesico o cinestesico con i movimenti del corpo, le espressioni del viso, degli occhi, delle mani; il codice prossemico con la gestione dello spazio e quindi la posizione del corpo e la distanza tra gli interlocutori; il codice aptico attraverso il contatto fisico come la stretta di mano, il bacio sulle guance come saluto ad amici e parenti, un abbraccio, una pacca sulla spalla ecc. In un lavoro di Mehrabian (1972) viene dimostrato che la percezione di un messaggio vocale può essere suddivisa percentualmente in un 55% di movimenti del corpo - soprattutto espressioni facciali -38% di aspetto vocale come volume, tono, ritmo ecc. e infine solo per il 7% di aspetto verbale, cioè le parole. La percezione e la corretta interpretazione di un messaggio dipende in minima parte dal significato letterale di ciò che viene detto ed è molto influenzato da tutti i codici relativi alla comunicazione non verbale. Questi codici sono tutti di natura sociale e culturale e indicano il tipo di relazione che intercorre fra gli interlocutori. Normalmente si sta più vicini quando vi è maggiore confidenza, e ciò influenza diafasicamente il parlato. Una minore confidenza produrrà una maggiore relazione verbale di tipo istituzionale".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per *progressivo* si intende un numero assegnato ad una registrazione o intercettazione in senso cronologico.

una parte di esso) oppure *tutte le parole presenti* e quindi una trascrizione di tipo lessicale (questa volta anche di una piccola parte di un progressivo intero<sup>6</sup>).

L'interpretazione del termine *integrale* inteso come l'intero progressivo intercettato, ha da sempre sortito un'intensa discussione soprattutto in riferimento a materiale intercettato di conversazioni fra presenti, dunque di tipo ambientale<sup>7</sup>. Il numero di progressivo di una intercettazione ambientale, normalmente, ha una scansione temporale (ogni 60 minuti). Ciò vuol dire che in un progressivo potremmo avere più discussioni affrontate oppure che un unico argomento non venga esaurito. Sull'identificazione della porzione da trascrivere in relazione al concetto di *integrale*, la giuri-sprudenza non ha assunto una linea univoca, quindi mentre in alcuni processi importanti di 'ndrangheta il giudice ha richiesto al perito la trascrizione di 22 mesi di intercettazione ambientale continua<sup>8</sup>, o oltre 600 ore di intercettazione ambientale (tra colloqui in carcere<sup>9</sup>, appartamenti ed uffici)<sup>10</sup>, altri giudici richiedono solo alcune porzioni di segnale ritenuto importante al fine della decisione<sup>11</sup>. La Cassazione d'altronde riporta che:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Di prassi, la trascrizione effettuata dagli operatori di polizia giudiziaria non è integrale, perché riporta solo alcuni passaggi dell'intercettazione, presentando nei verbali molti *omissis* o *porzione di segnale non utile*.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr. il § 3 *Le intercettazioni*.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Come ad esempio nel p.p. nr. 942/06 RGNR (Registro Generale Notizie di Reato) e 1025/06 RGGIP (Registro Generale Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Catanzaro denominato *Anaconda*, dove il quesito posto dal giudice recita: "proceda il perito alla trascrizione delle conversazioni indicate [...] p.p. 942/06 RGNR mod. 21 DDA (Direzione Distrettuale Antimafia), nr RIT (Registro Intercettazioni Telefoniche. L'acronimo nato quando le intercettazioni erano solo effettuate su linee telefoniche oggi viene utilizzato per qualunque tipo di intercettazione) 333/06 Intercettazione ambientale presso magazzino sito in via [...], tutto il periodo compreso dalle ore 9.29 del 20.07.2006 alle ore 9.26 del 14.05.2008 [...]".

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sappiamo, ad esempio, che in un colloquio in carcere (la cui durata oscilla da una a quattro ore) la maggior parte della conversazione verte su argomenti privati che niente hanno a che vedere con l'obiettivo dell'intercettazione o dell'indagine.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Come ad esempio nel p.p. nr. 655/17 RGT (Registro Generale Tribunale) del Tribunale di Reggio Calabria denominato *Gotha*.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Come ad esempio nel p.p. 1674/2017 RGT del Tribunale di Catanzaro denominato *Bad Company*, dove il quesito posto dal giudice recita: "il Tribunale rappresenta la necessità [...] che le parti individuino il solo minutaggio utile delle conversazioni in carcere oggetto di trascrizione al fine di contenere i tempi di durata dell'incarico peritale".

l'incarico peritale che limiti la **trascrizione** ad una parte soltanto del contenuto delle intercettazioni telefoniche non è affetto da alcuna nullità, sia perché la nullità non è prevista né può farsi discendere dalla previsione di cui all'art. 268, comma 7, c.p.p., sia perché ciò che rileva ai fini del diritto di difesa è che, nell'espletamento della **trascrizione**, siano osservate le forme di garanzia previste per la **perizia**, atteso che in caso di **perizia** disposta in dibattimento la facoltà di nomina di propri consulenti, con le spedite modalità di cui all'art. 152 disp. att. c.p.p., consente all'imputato di svolgere osservazioni circa la rilevanza delle registrazioni non trascritte e di provvedere, attraverso il proprio consulente, a far trascrivere quanto altro possa interessargli, potendo comunque estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della riforma di cui al d.lg. 29 dicembre 2017 n. 216)<sup>12</sup>.

Dalla lettura di questa sentenza, così come nei quesiti riportati negli incarichi precedenti (cfr. note 8-11), l'interpretazione di *integrale* risulta essere la meno corretta dal punto di vista linguistico poiché riduce la comunicazione esclusivamente alla trascrizione di *tutte* le parole presenti nella registrazione, non considerando i molti canali di cui è composta. La trascrizione delle sole parole a volte non è sufficiente per comprendere il senso di una conversazione<sup>13</sup>. Sarebbe quindi più corretto richie-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cassazione penale, sez. II, 30/01/2019, n. 15814.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> È infatti necessario, in alcuni casi, integrare la trascrizione con la segnalazione delle pause, dell'intonazione, del tono, di alcuni rumori di fondo ecc. si veda ad esempio il caso di uno spostamento semantico segnalato da una pausa es.: Antonio: ciao è arrivata la (pausa) pizza?, dove la pausa tra l'articolo e il nome è la chiave di lettura che indica all'ascoltatore lo spostamento semantico dal lessema pizza a quello che sappiamo solo io e te; oppure nell'esempio seguente dove il parlante utilizza il cambio dell'intonazione per modificare il significato di un aggettivo: A: Come è il lavoro di Gianni? B: Buono. In questo caso l'interlocutore B può produrre l'aggettivo buono con una intonazione discendente, alterando il normale modello intontivo, per indicare che il lavoro di Gianni non è buono ma sufficiente, oppure con una intonazione ascendente sottolineando la bontà dal lavoro di Gianni. Nel primo esempio la valutazione del lavoro di Gianni da parte di B è negativa mentre nel secondo esempio è positiva. Certo B avrebbe potuto sfruttare la ricchezza degli aggettivi in italiano utilizzando ad esempio: insufficiente o scarso, invece, come normalmente si fa nel parlato, conferisce una gradualità a buono attraverso un preciso modello intonativo. Questa gradualità viene utilizzata dai parlanti in molti casi e non solo con gli aggettivi ma anche con i nomi e con i verbi (cfr. Romito 2013: 258-262).

dere al perito trascrittore di concentrare la propria attenzione su pochi minuti di intercettazione utili allo scopo, non soffermandosi solo sulle parole, ma trascrivendo anche tutte le altre informazioni presenti nel flusso comunicativo<sup>14</sup>.

La sentenza seguente da una parte ritiene la trascrizione un mero fatto tecnico, quindi espletabile da chiunque (al contrario di quanto affermato in precedenza), dall'altra invece riconosce nella bobina (difatti nel suo contenuto originale, cioè il segnale sonoro) l'unico elemento di prova. Leggendo le sentenze seguenti si potrebbe pensare che il segnale intercettato sia di ottima qualità e che sia sufficiente poter ascoltare (senza nessuna particolare competenza o strumentazione particolare) per percepire l'informazione necessaria:

in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la prova è costituita dalle bobine e dai verbali, sicché il giudice può utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, procedendo direttamente al loro ascolto. Ne discende che, ai fini dell'utilizzazione delle registrazioni delle conversazioni monitorate, non è necessario disporre

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Riteniamo che la ragione per cui la maggior parte delle trascrizioni forensi consegnate siano lessicali e superficiali sia da imputare a fattori economici innanzitutto e temporali in secondo luogo. Una trascrizione integrale a scopo di ricerca effettuata da un esperto linguista (effettuata su registrazioni di ottima qualità al contrario di quanto avviene nelle intercettazioni a scopo forense), come ad esempio nel progetto CLIPS (CLIPS 2020), presuppone che per 1 minuto di registrazione vengano stimate 10 ore di lavoro, con una retribuzione per il trascrittore che oscilla da 800€ a 1000€. Il compenso di un trascrittore forense in base all'art. 4 della legge n. 319/1980 è di 4,7€ per ogni ora di lavoro e normalmente il giudice riconosce congruo che un'ora di intercettazione si trascriva in 4/8 ore al massimo che rapportato al minuto della trascrizione a scopo di ricerca, equivale ad una retribuzione per il trascrittore forense che oscilla da 0.31€ a 0.62€. Certo riconosciamo che il livello di approfondimento dei due esempi citati sia molto differente, ma parimenti riteniamo esageratamente sproporzionata la relazione tra i due compensi. La seconda ragione risiede nel tempo assegnato per effettuare una trascrizione forense. Spesso (tranne nella fasi di indagini quindi con incarichi ricevuti dalla Procura), il Giudice assegna la trascrizione durante le fasi del processo: in udienza; il Pubblico Ministero non procede ad una cernita del materiale da trascrivere ma preferisce richiedere la trascrizione di tutto il materiale intercettato; la consegna della trascrizione preferibilmente deve avvenire prima della scadenza dei termini di custodia cautelare e comunque prima dell'inizio del dibattimento, pertanto il perito dovrà trascrivere tantissime ore di intercettazione di scarsa qualità in pochissimo tempo.

perizia, potendo il giudice conoscere la prova mediante il diretto ascolto: rientra, quindi, nei poteri discrezionali del giudice del dibattimento di scegliere le modalità operative dell'istruttoria e di valutare se sia necessario disporre la perizia ovvero se sia sufficiente l'ascolto delle registrazioni delle comunicazioni intercettate in dibattimento oppure in camera di consiglio, potendo le parti ascoltare dette registrazioni e farne eseguire la trasposizione su nastro magnetico, così da sottoporre al giudice le proprie osservazioni. Peraltro, costituisce regola fondante del processo (cfr. artt. 511 e seguenti e 526 del c.p.p., nonché art. 111, comma 4, della Costituzione) quella secondo cui le prove devono formarsi nel contraddittorio 15.

Ne deduciamo quindi che il giudice nella sua figura di *peritus perito*rum (cfr. Romito 2016) possiede quelle "specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche", citate nell'art. 220 del c.p.p. che gli permettono di sostituirsi al perito o al consulente tecnico.

Le sentenze seguenti, invece, in qualche modo rinnegano il concetto di *integrale* riportato in precedenza. Si ritiene infatti che non sia necessario un verbale scritto (una trascrizione cartacea) ma sia sufficiente una deposizione testimoniale (quindi una interpretazione sommaria del contenuto di una intercettazione):

il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, **non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia**, atteso che l'art. 271 comma 1 c.p.p, non richiama la previsione dell'art. 268 comma 7 c.p.p, tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 c.p.p. <sup>16</sup>

In tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, c.p.p. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, c.p.p. tra le disposizioni la cui inosservanza determina

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cassazione penale, sez. VI, 28/03/2018, n. 24744.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cassazione penale, sez. III, 20/02/2018, n. 16040.

l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 c.p.p.<sup>17</sup>

In queste ultime sentenze l'interpretazione del trascrittore ascoltato mediante deposizione testimoniale è ovviamente molto attiva.

Altro concetto riguarda l'interpretazione di *in forma intelligibile* presente nell'art. 268 comma 7 del Codice di Procedura Penale - Esecuzione delle operazioni citato all'inizio di questo lavoro. Consultando i dizionari della lingua italiana si rileva che intelligibile (o intellegibile) è un concetto, un contenuto accessibile e comprensibile. Quindi definire la trascrizione "integrale [...] ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche" risulta essere quanto meno ambiguo. Non può sicuramente far riferimento al contenuto, in quanto il trascrittore riporta quanto detto da un parlante intercettato e non può assolutamente interpretare per rendere maggiormente *intelligibile* il contenuto di una comunicazione; quindi deve essere interpretato come *chiaro* dal punto di vista grafico, cioè senza l'utilizzo di simboli o caratteri particolari (come quelli dell'Alfabeto Fonetico Internazionale ad esempio).

A definire ancora meglio la natura della trascrizione forense sono però le seguenti sentenze:

La trascrizione deve consistere, [...] nella mera riproduzione in segni grafici corrispondenti alle parole registrate<sup>19</sup>.

La trascrizione delle registrazioni, non soltanto non costituisce mezzo di prova, ma non può neppure identificarsi come una tipica attività di documentazione, fornita di una propria autonomia conoscitiva, rappresentando esclusivamente un'operazione di secondo grado volta a trasporre con segni grafici il contenuto delle registrazioni. Donde l'ontologica insussistenza, in relazione alle trascrizioni, di un problema di utilizzazione, potendo semmai denunciarsi la mancata corrispondenza fra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni effettuate. D'altro canto, sarebbe del tutto ultroneo il richiamo alle norme relative alla perizia; non soltanto per il carattere di mera operazione dell'attività di trascrizione, comunque da distinguere dalla struttura

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cassazione penale, sez. VI, 20/02/2014, n. 25806.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Art. 268 comma 7 del Codice di Procedura Penale - Esecuzione delle operazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cassazione penale, sez. I, 24/04/1982, n. 805.

gnoseologica dei mezzi di prova, dei quali può, semmai, costituire una mera rappresentazione, ma per la fungibilità, che è propria dell'attività meramente riproduttiva, non in grado di poter essere qualificata alla stregua di un documento e, conseguentemente, di un mezzo di prova<sup>20</sup>. In tema di intercettazioni telefoniche, non è inutilizzabile la **trascrizione** per il mancato preventivo esame dibattimentale della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice. (La Corte ha chiarito che il richiamo, contenuto nell'art. 268, comma settimo, c.p.p. a "forme, modi e garanzie" previste per la perizia, opera limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attività di trascrizione, e, inoltre, **che la trascrizione delle conversazioni intercettate comporta una mera attività ricognitiva e non comprende quei compiti di valutazione**)<sup>21</sup>.

In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la nullità della perizia trascrittiva del contenuto delle conversazioni non fa derivare la inutilizzabilità delle risultanze delle stesse, atteso che la prova è costituita dalle bobine e dai verbali e il giudice può utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, procedendo direttamente al loro ascolto o disponendo una nuova perizia (Fattispecie in cui la perizia era stata disposta dopo il rinvio a giudizio dell'imputato da giudice, quindi, incompetente)<sup>22</sup>.

Altra questione posta è quella relativa alla perizia di trascrizione delle intercettazioni e il reiterato riferimento al mancato contraddittorio dell'esame del perito che ha redatto la trascrizione. Anzitutto, la Corte d'appello sottolinea che il perito è stato sentito in dibattimento sulle operazioni effettuate, che chiaramente non sono di carattere "valutativo", bensì "descrittive" e ciò esclude che la trascrizione possa essere assimilata a una perizia. [...] in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, la prova è costituita dalle "bobine", sicché è irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità, la mancata effettuazione della trascrizione delle registrazioni (Sez. II, 19 giugno 1992, dep. 1 novembre 1992, n. 11124). Ne discende che la trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico scientifico e l'attività trascrittiva è attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non rappresenta un mezzo di assunzione anticipata

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cassazione penale, sez. VI, 30/10/1992, in Mass. Pen. Cass. 1993, fasc. 6,12 (s.m.).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cassazione penale, sez. VI, 06/11/2008, n. 2732.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Cassazione penale, sez. VI, 15/03/2016, n. 13213.

della prova stessa; pertanto, il rinvio dell'art. 268, comma settimo c.p.p. all'osservanza delle forme, dei modi e delle garanzie, previsti per le perizie, è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. [...] come correttamente rilevato dal giudice d'appello che, precisando gli stessi principi, ribadisce che la c.d. "perizia trascrittiva" è solo mezzo mediante il quale l'attività di intercettazione "è resa ostensibile e verificabile dalle parti" e, in tal momento, la difesa avrebbe avuto l'opportunità di far verificare da un proprio "perito" i contenuti e contestare specificatamente la materiale trascrizione delle conversazioni, tenuto conto della disponibilità delle registrazioni<sup>23</sup>.

La perizia di trascrizione delle intercettazioni sono operazioni **non di** carattere "valutativo", bensì "descrittive" e ciò esclude che la trascrizione possa essere assimilata a una perizia e il riferimento ai brogliacci non realizza una violazione di legge. [...] Ne discende che la trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico scientifico<sup>24</sup>.

Potremmo citare tante altre sentenze più recenti che richiamano quelle qui riportate, ma quello che è possibile dedurre da questa analisi (non tenendo conto dell'art. 268 comma 7 del c.p.p.) è che secondo la prassi giudiziaria la trascrizione è una operazione esclusivamente materiale, tecnica, non necessaria. Per *integrale* bisogna intendere *tutte, e solo, le parole presenti nella registrazione,* o un progressivo *per intero* e non una sua parte, e per *intelligibile* l'utilizzo di una scrittura chiara e facilmente comprensibile, quindi senza l'utilizzo di caratteri speciali o particolari<sup>25</sup>. La giurisprudenza ritiene che tutto il carico informativo di

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cassazione penale, sez. VI, 3/11/2015, n. 44415.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cassazione penale, sez. VI, 22/1/2016, n. 3027.

<sup>25</sup> Ci è noto, ovviamente, il procedimento del libero convincimento del giudice, cioè la possibilità nella veste di peritus peritorum di accedere direttamente alle fonti di prova e quindi ad esempio di voler ascoltare direttamente una intercettazione. In nessuna sentenza da noi consultata però, emerge che siano stati valutati andamenti intonativi, pause o oltre informazioni presenti nel segnale acustico e assenti nella trascrizione. Al contrario ci risulta invece che il giudice può disconoscere la trascrizione effettuata dal perito trascrittore (esperto): "ciò premesso, va rammentato che 'la trascrizione, anche quella peritale, non costituisce la prova diretta di una conversazione, ma va considerata solo come un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione

una discussione sia presente e veicolata solo attraverso le parole<sup>26</sup>. Il perito, o meglio il trascrittore forense, non sarebbe quindi un esperto, bensì un tecnico capace di riportare su carta le parole ascoltate e, in alcuni casi, con facoltà di scegliere le porzioni più attinenti<sup>27</sup>.

fonica' (C.Cass., n. 4892/03). Nella sentenza della Sezione II, n. 12991/2013, i Giudici di Legittimità, nel respingere le doglianze dei ricorrenti relativamente all'ascolto diretto (in quel caso da parte dei Giudici d'Appello) dei files audio relativi agli originali delle intercettazioni ambientali, pur dopo apposite perizie foniche, ribadivano la possibilità del Giudice di valutare una prova tecnica in modo difforme da quello suggerito dal perito. Il Giudice, quale peritus peritorum, ben può 'esprimere il proprio giudizio in motivato contrario avviso rispetto a quello dei periti'. L'importante è che il giudizio venga raggiunto non 'in base ad apodittiche od arbitrarie intuizioni, ma grazie all'ascolto diretto delle intercettazioni per il quale nessuna norma di legge prescrive o vieta l'uso di normali cuffie o di altro particolare accorgimento tecnico'. Nella sentenza della Sezione I, n. 22062/2013 i Giudici di Legittimità hanno evidenziato che 'è sempre consentito al giudice l'ascolto in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le registrazioni, debitamente acquisite e trascritte e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo. (nella specie, la Corte ha ritenuto pienamente utilizzabili i risultati dell'ascolto dei supporti digitali, contenenti le copie delle registrazioni, allegate a corredo della perizia trascrittiva)" Sentenza p.p. 110/13 RGNR e 3914/14 RG GIP. Tribunale di Asti.

<sup>26</sup> Un ulteriore problema che non affronteremo in questa sede, riguarda le intercettazioni di un parlato dialettale. In questi casi il codice di procedura penale non prevede interventi particolari, non essendo il dialetto considerato una lingua ufficiale. Le sentenze invece riportano, ancora una volta, dichiarazioni contrastanti. La sentenza della Corte di Cassazione del 1982 precedentemente citata riporta che "nell'ipotesi, invece, di comunicazioni effettuate in lingua straniera o in un dialetto scarsamente intelligibile, la traduzione consiste **in due distinte operazioni**: la prima relativa alla riproduzione integrale degli elementi fonetici raccolti nella registrazione; la seconda nella vera e propria traduzione in lingua italiana *ex* art. 326 c.p.p." (Cass. pen., 1 sez., 24.4.82, n. 805); invece la Corte di Appello di Bologna qualche anno dopo in una propria sentenza riporta che "nell'ipotesi di [...] conversazione, [...] gli interlocutori utilizzino, [...] talune espressioni ed inflessioni dialettali, non è necessaria la previa translitterazione dalle espressioni dialettali alla lingua italiana seguita, poi, dalla successiva traduzione, essendo sufficiente una traduzione unica, in lingua italiana, dell'intero contenuto della conversazione intercettata" (App. BO 9.11.90 II 502) assegnando al trascrittore una grande libertà di interpretazione nonché di traduzione (cfr. Cronin *et al.* 2013).

<sup>27</sup> Cassazione penale, sez. VI, 04/06/1993: "in materia di intercettazioni telefoniche, l'omissione da parte del perito della trascrizione di quelle conversazioni non attinenti, a giudizio del medesimo, ai fatti oggetto del processo, costituisce una mera irregolarità non sanzionata da alcuna espressa comminatoria di nullità né della parte non tradotta né della trascrizione parziale. Ciò che rileva ai fini del diritto della difesa è che, nell'espletamento della trascrizione siano osservati modi, forme e garanzie previsti per la perizia. L'imputato, inoltre, ha la facoltà di nominare un consulente tecnico (art. 225 c.p.p.), il quale può svolgere osservazioni circa l'omessa o incompleta trascrizione di parti di conversazioni ritenute ri-

L'incompatibilità ad assumere l'ufficio di perito per chi è stato nominato consulente tecnico in un procedimento connesso, (prevista dall'art. 222, comma 1, lett. *e*, c.p.p.), non opera con riguardo all'attività di trascrizione delle intercettazioni, disciplinata dall'art. 268, comma 7, c.p.p., atteso che il rinvio contenuto in tale norma alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie non comporta l'equiparazione del trascrittore al perito, dovendo il primo – a differenza del secondo, chiamato ad esprimere un "giudizio tecnico" – porre in essere soltanto una "operazione tecnica", non implicante alcun contributo tecnico-scientifico e connessa esclusivamente a finalità di tipo "ricognitivo". Il giudice potrebbe ascoltare tutte le intercettazioni per giungere al proprio convincimento, così come tutte le parti e poi, in dibattimento, discutere e *formare* la prova in base alle proprie opinioni nate dall'ascolto globale del segnale intercettato.

Personalmente ritengo che questa sia una possibilità da tenere in alta considerazione. Tutte le parti presenti in un'aula di tribunale ascoltano (in maniera autonoma) il segnale sonoro nella sua interezza e ne deducono informazioni a favore o contro la propria linea difensiva/accusatoria. Ciò sarebbe in qualche modo in linea con quanto i linguisti affermano e con l'idea che il flusso comunicativo non sia fatto solo di parole. È notorio che durante una conversazione, il parlante trasferisce in prima istanza l'aspetto emotivo che deve essere considerato come la chiave di lettura per una corretta interpretazione delle parole e del messaggio che sta producendo Ad esempio nello scambio:

Lei: scusa, scusa, ho fatto tardi;

Lui: Ti ammazzerei!

l'espressione *ti ammazzerei*, in base all'intonazione e all'aspetto emotivo comunicato, deve essere interpretata come un richiamo affettuoso e non certo come una minaccia<sup>29</sup>.

levanti per la difesa e, ove non sia stato nominato un consulente tecnico, il difensore può estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico (art. 268 comma 8 c.p.p.) onde accertare specifiche incompletezze o omissioni pregiudizievoli per la difesa che ben possono essere indicate anche in sede di dibattimento".

<sup>28</sup> Cassazione penale, sez. I, 26/03/2009, n. 26700.

<sup>29</sup> Nel processo denominato *no global* pp. n. 3997/01 RGNR e 3618/02 RG GIP, il giudice sulla base di una trascrizione effettuata dagli operatori di PG (Polizia Giudiziaria) e di una ordinanza di custodia cautelare del pubblico ministero, iscrive al registro degli indagati alcune persone. L'ordinanza di custodia cautelare scritta dal pubblico ministero si fonda sulla lettura di una trascrizione e sulla mancata conoscenza del contesto e del

Quanto detto in questo paragrafo porta a concludere che la considerazione del processo di trascrizione da parte della giurisprudenza, la poca competenza dei trascrittori forensi (per i motivi ampiamente trattati), la totale assenza di norme, procedure e opinioni comuni e la bassa qualità degli strumenti tecnici utilizzati crea una situazione quanto meno discutibile.

#### 3. Le intercettazioni

Esistono tanti tipi di intercettazione dalle caratteristiche molto differenti. Queste possono sommariamente essere divise in due macro categorie: intercettazione di telecomunicazioni, comunemente definita intercettazione telefonica o *clear recording*, e intercettazione di conversazioni fra presenti, nota come intercettazione ambientale o *poor recording* (cfr.

dialetto utilizzato. Nell'ordinanza si legge: "questa telefonata è molto importante perché dimostra che l'argomento relativo alla manifestazione di Genova ed a quello che si sarebbe dovuto fare in quella sede è stato 'gestito' non solo da [omissis] ma anche da [omissis] i quali parlando di 'sparata su Genova e chiudiamo il discorso' fanno capire che il loro intendimento su quello che si sarebbe dovuto fare a Genova era già molto chiaro".

La trascrizione quasi integrale della telefonata riportata nell'ordinanza di custodia cautelare, cioè la nr. 481 del 16/5/2001 alle ore 20,49 direttamente tradotta in lingua italiana, è la seguente: "U1= e noi la domenica invece approfondiamo aspetti più meridionali, vertenze ...; U2= si, si perfetto. Primo punto all'ordine del giorno, Genova di modo che ...; U1= perfetto, per cui ci facciamo una sparata su Genova e chiudiamo il discorso; U2= esatto, esatto, diciamo che il sabato è il giorno che insomma...; U1= è massima la presenza dei compagni, quindi diamo la priorità ...; U2= è chiaro, a me mi sembra scontato, considerato gli appuntamenti a seguire che ci sono..; U1=prima che mi scordo, siccome vengono tante persone e noi logisticamente ... insomma stiamo vedendo di sistemare tutte le cose; U2= si; U1= però se voi portate i sacchi a pelo...; U2 = si mo avviso i compagni; U1= è un aiuto; U2= si certo mo avviso i compagni; U1= poi non è detto che debbano servire, però... insomma chi ce l'ha lo portasse; U2= perfetto d'accordo, se so qualcosa su Bari io stesso te lo faccio sapere, se no ti faccio telefonare insomma, se non ti telefoniamo non vengono [...]". Secondo il pubblico ministero e il giudice, in questa telefonata si organizza quanto avvenuto nelle tristi giornate genovesi durante il G8. La conversazione avviene in dialetto, e la frase è stata prodotta durante l'organizzazione di un dibattito sindacale. "Fatti sta sparata" in dialetto calabrese vuol dire fai ciò che devi fare o dì ciò che devi dire in fretta. Quindi la corretta traduzione italiana della frase incriminata "per cui ci facciamo una sparata su Genova e chiudiamo il discorso" sarebbe stata "per cui parliamo velocemente di Genova e poi chiudiamo il discorso".

Fraser 2003; Galatà 2013). Nella prima macro categoria il materiale registrato, sia su rete fissa che mobile<sup>30</sup>, ha una durata limitata e generalmente è privo di rumori *additivi*<sup>31</sup>. Anche quando ci troviamo in presenza di rumori ambientali, la distanza ravvicinata tra la fonte sonora e quella di registrazione (capsula microfonica del telefono), garantisce una buona qualità della registrazione. La conversazione fra parlatori avviene in assenza, e quindi i partecipanti sono chiamati a cooperare attivamente alla buona riuscita dello scambio comunicativo, sopperendo all'assenza di un controllo visivo e di un canale complementare (cfr. Bazzanella 2008; Goffman 1987). In questo tipo di intercettazione, all'interno di un progressivo, troviamo normalmente una conversazione completa, con un inizio ed una fine spesso dichiarati da un "pronto" e un "ciao". La seconda macro categoria è costituita dalla registrazione in ambienti chiusi o aperti: mezzi di trasporto, abitazioni, uffici, negozi o istituti penitenziari<sup>32</sup>. Nella maggior parte dei casi la registrazione è fortemente disturbata, dal momento che in essa confluiscono rumori di sottofondo di qualsiasi tipo; inoltre il numero degli interlocutori coinvolti può essere potenzialmente infinito, gli scambi conversazionali non rispettano un avvicendamento dei turni regolare, lo spazio fisico che intercorre fra il dispositivo di intercettazione e i soggetti indagati è altamente variabile e può anche compromettere il segnale in maniera significativa. Nel caso specifico di

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Attualmente, l'intercettazione su rete fissa avviene tramite smistamento del traffico telefonico (da e verso il numero intercettato) adoperato in tempo reale da centri di commutazione numerica; le comunicazioni su rete mobile (associate alla/e SIM e al codice identificativo dell'apparecchio, l'IMEI) sono direttamente inviate dai centri di interconnessione (*Mobile Switching Centre*, MSC) dell'operatore telefonico a un server della Procura della Repubblica, dove il segnale viene intercettato e registrato (cfr. Galatà 2013).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> I rumori additivi sono quei rumori, quali traffico, passi, brusio, rumori elettrici, voci di sottofondo, che interagiscono con le frequenze del segnale sonoro modificandolo e riducendone l'intelligibilità (cfr. Romito 2013: 274).

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Questo tipo di intercettazione avviene per rete mobile, ovvero tramite apparecchi associati a un numero SIM e dotati di microfono e antenna (le microspie) che trasmettono il segnale sotto forma di telefonata (cfr. Galatà 2013). Oggi le intercettazioni più moderne avvengono tramite software spia installati su smartphone o tablet (ad esempio i *trojan* - dal nome del celebre inganno di Ulisse -). Questi software vengono inviati attraverso sms e installati su un qualsiasi dispositivo elettronico ricevente e sono in grado di impadronirsi di tutti i comandi dell'apparecchio. Il software è definito "captatore" se legale e frutto di autorizzazione da parte di una procura, "malware" (o *malicious software*) se inviato illegalmente.

intercettazioni nella sala colloqui di un carcere, possono subentrare disturbi volontariamente prodotti dai parlatori, consapevoli di essere intercettati e decisi a pregiudicare l'intelligibilità del segnale ottenuto (ultimamente si tenta di sopperire a questa limitazione effettuando delle intercettazioni audiovisive). L'intercettazione ambientale ripropone una conversazione faccia a faccia o in presenza che, a differenza della comunicazione verbale telefonica, tende a omettere molte delle informazioni esplicite e ordinate tipiche di una telefonata. La conversazione in presenza contenuta nelle intercettazioni è ricca di perdite (cfr. Sinatra 2014). Mancano infatti tutte le informazioni cinesiche e prossemiche legate a espressioni facciali, sguardi e gestualità, spesso sostitutive di qualsiasi manifestazione fonetico/linguistica, legate al cosiddetto canale complementare (cfr. Goffman 1987).

## 4. La trascrizione in ambito linguistico

In generale si identificano con il termine trascrizione operazioni molto differenti tra loro, come ad esempio gli appunti di uno studente in aula durante una lezione di filosofia o di un giornalista durante una conferenza stampa o di uno studioso durante un convegno, ma anche l'elenco della spesa dettato per telefono o il verbale di una riunione, di un interrogatorio; la trascrizione di un film per la sottotitolazione, la trascrizione di un logopedista durante una seduta con un paziente affetto da una qualche patologia meccanica (non fluente) del linguaggio<sup>33</sup>, la sceneggiatura di un attore; un'indagine dialettologica, sociologica ecc. Ovviamente queste forme di trascrizione sono molto differenti tra loro e non hanno nulla a che vedere con la trascrizione linguistica: potrebbero, infatti, essere classificate come sintesi scritta di testi orali in quanto riporteranno su carta solo i dati utili allo scopo del trascrittore. Così la lista della spesa riporterà solo gli oggetti da comprare e non i commenti sul prezzo o sulla qualità, la lezione trascritta dagli studenti riporterà ciò che lo studente ritiene essere importante per lo studio della disciplina e

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> In questo caso la trascrizione attraverso la semplice percezione di una forma sonora indica al foniatra o al logopedista la strada da intraprendere in caso di riabilitazione o di intervento. Si veda Vernero & Romano (2017).

per il superamento dell'esame<sup>34</sup>, ecc. Nei diversi dizionari di lingua o di linguistica italiana<sup>35</sup>, la trascrizione viene confusa addirittura con la traslitterazione, che significa tradurre i caratteri grafici di una lingua nei caratteri di una lingua diversa, ad esempio i caratteri cirillici o greci antichi nell'alfabeto latino.

La trascrizione linguistica invece è un'analisi scientifica, utilizzata solo da specialisti, che mira a riportare su carta tutte le informazioni presenti nel canale sonoro. Questa si differenzia in base al settore di studio<sup>36</sup> e di applicazione. Ad esempio la trascrizione fonetica è una operazione molto complessa<sup>37</sup> con diversi livelli di precisione e di profondità (trascrizione stretta o larga), che non si sofferma sui significati né parziali né globali dei segnali sonori, ma esclusivamente sui singoli suoni prodotti; la trascrizione prosodica invece sofferma la propria attenzione sugli aspetti intonativi del parlato.

Sarebbe quindi necessario differenziare la trascrizione intesa come la mera trasposizione delle parole ascoltate e interpretate su carta, dalla trascrizione linguistica o fonetica<sup>38</sup>. La trascrizione linguistica o fonetica pone

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Si veda Romito (2013: 69).

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Treccani Vocabolario online: "rappresentazione dei fonemi di una lingua o di un dialetto in un sistema grafico diverso o comunque non usuale per quella lingua o per quel dialetto". Treccani Enciclopedia online: "1. L'azione e l'operazione di trascrivere, [...] t. di un testo, [...]; a. Rappresentazione grafica dei fonemi di un contesto, di una lingua o di un dialetto, in un sistema di scrittura diverso". Dubois *et al.* (1979: 302): "trascrivere significa far corrispondere, termine per termine le unità discrete della lingua parlata con le unità grafiche". Cardona (1989: 307): "ogni procedimento che registri un enunciato verbale per mezzo di un sistema di segni grafici (distinto dalla traslitterazione che è dallo scritto allo scritto)".

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Scegliendo di fatto di privilegiare un canale della comunicazione omettendo o trascurando volontariamente gli altri.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> In Minissi (1990: 3) si legge "le scritture fonetiche offrono questi simboli arbitrari ma costanti. Tutte le norme che esse danno circa l'utilizzazione dei simboli stessi riguardano la coerenza interna del sistema di simboli, non la problematica linguistica; allo stesso modo come le convenzioni della simbologia algebrica (per esempio [...] la differente funzione dei differenti tipi di parentesi, il diverso significato delle cifre a seconda che siano in linea o come esponenti ecc.) costituiscono l'ordine grafico e non l'ordine concettuale dell'algebra".

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Minissi (1990: 103) "un alfabeto fonetico offre solo i simboli e non le soluzioni ai problemi della trascrizione. La trascrizione è essenzialmente un'operazione linguistica non una operazione grafica e consiste nel connotare l'interpretazione fonetica o la sistemazione fonematica dei fatti di lingua considerati mediante l'uso di simboli arbitrari di valore costante".

la propria attenzione sulla *forma* del messaggio. Ad esempio nell'Analisi Conversazionale che mira ad individuare le azioni sociali messe in atto dagli interlocutori, l'attenzione non si sofferma sulle parole dette ma sulla loro modalità di produzione (sospiri, risate, pause, sovrapposizioni ecc.)<sup>39</sup>. Nelle trascrizioni forensi (che vedremo nel § successivo) invece, l'attenzione è rivolta alla comprensione del contenuto, e quindi vengono ritenute poco importanti la presenza di pause, cambi di intonazione o altro.

### 5. Le trascrizioni e le verbalizzazioni in ambito forense

Oltre a quanto già accennato sulla differenza tra le diverse trascrizioni<sup>40</sup>, è necessario introdurre il concetto di *verbalizzazione*, cioè la trascrizione di una registrazione nella quale tutti i parlanti partecipano e collaborano al buon raggiungimento di uno scopo, producendo un parlato altamente intelligibile che dovrà diventare verbale o documento scritto di un fascicolo e *trascrizioni forensi* dove, al contrario, tutti o una parte dei parlanti, volontariamente o perché inconsapevoli di essere registrati, sono poco intelligibili e poco collaborativi.

Nel caso delle *verbalizzazioni* come quelle di udienze, di una riunione di condominio o di un consiglio di amministrazione, la correttezza della trascrizione viene affidata al singolo parlante intervenuto attraverso l'approvazione del verbale di trascrizione nella seduta successiva.

Al contrario, nelle *trascrizioni forensi*, chi parla ha lo scopo esattamente contrario a quello dell'avvocato di udienza o del membro di un consiglio di amministrazione. Il suo scopo è infatti quello di farsi capire solo da chi ha di fronte (si vedano le intercettazioni effettuate durante i colloqui in carcere); il parlante per l'effetto chiamato *Romito*<sup>41</sup> nel

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Si veda a questo proposito la notazione introdotta da Jefferson (2004) e per l'applicazione dell'analisi conversazionale in ambito forense si veda Romito *et al.* (2016).

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Per un approfondimento sui tipi di trascrizione si veda Romito (2013: 67-79).

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Romito (2013: 264) L'effetto contrario è definito *effetto Lombard* o (*Lombard reflex*), scoperto da Etienne Lombard (otorinolaringoiatra francese) nel 1909. È la tendenza dei parlanti ad aumentare l'intensità della loro voce in presenza di un rumore di fondo in modo da sovrastare il rumore con la voce. Lo sforzo e il cambiamento non riguarda solo l'intensità ma anche altre caratteristiche come il *pitch* o la durata sillabica. Questa compensazione ha come risultato l'aumento nell'ascoltatore del rapporto segnale rumore e quindi nella maggiore comprensione delle singole parole. Tale effetto si attua anche inconsciamente ad esempio quando parliamo mentre ascoltiamo musica con le cuffie.

dire una qualunque cosa (anche senza alcun pericolo di intercettazioni) che possa andare contro la morale, contro la legge o possa essere ritenuto lesivo o anche solo sconveniente, è involontariamente spinto ad abbassare il proprio tono di voce al di sotto della soglia minima, cioè senza far vibrare le corde vocali e, producendo un parlato mormorato o bisbigliato, avvicina le labbra alle orecchie dell'ascoltatore o evidenzia il movimento delle labbra affinché l'ascoltatore possa supplire alla mancanza di informazioni acustiche con l'informazione dei movimenti labiali durante il processo di decodifica del segnale audio. In molti casi, affinché questo avvenga più facilmente, il parlante mette le mani intorno alla bocca per attirare l'attenzione dell'ascoltatore verso le labbra. Solitamente, durante una lezione in aula o un'arringa in udienza, il parlante posiziona la propria bocca davanti al microfono (si presenta prima di parlare) e collabora alla massima comprensione e, durante i passaggi importanti, alza il volume della voce e scandisce il concetto sillabandolo. Nel caso invece di una intercettazione, il parlante tenterà di nascondere un contenuto importante sussurrando le parole, tentando di dire il meno possibile affidandosi alle conoscenze pregresse e condivise e supportando le omissioni con la mimica e il codice gestuale (assente in una registrazione sonora).

Quindi, in base alla situazione comunicativa, il parlante programma in modo *acoustic oriented*, dove tutto il carico informativo dell'eloquio è affidato alla qualità acustica del segnale, oppure in modo *system oriented*, dove molta informazione dell'eloquio è affidata alle conoscenze pregresse e condivise, assegnando all'ascoltatore il compito di *ricostruire* parte del segnale/informazione non esplicitato/a (cfr. Lindblom 1990). Normalmente la *verbalizzazione* riguarda eloqui tendenzialmente *acoustic oriented*, mentre invece la *trascrizione forense* riguarda eloqui tendenzialmente *system oriented*. Le metodologie e le procedure per i due tipi *verbalizzazione* e *trascrizione forense* sono e devono essere molto differenti tra loro<sup>42</sup>.

Un'ulteriore variabile utile per differenziare la *verbalizzazione* e la *trascrizione forense* riguarda la qualità della registrazione del segnale

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Questa sottolineatura è necessaria perché nella prassi giuridica spesso il trascrittore di udienza viene anche nominato dal giudice trascrittore forense. Nella maggior parte dei casi l'approccio metodologico è lo stesso e le relazioni consegnate sono strutturalmente simili.

sonoro<sup>43</sup> che dovrà essere trascritto. Il linguista ricercatore<sup>44</sup> effettua le registrazioni in un ambiente silenzioso e, nel caso non sia soddisfatto della registrazione, può chiedere al proprio informante di ripetere una parola o una frase. Nelle intercettazioni forensi la microspia registra tutto ciò che viene prodotto, i parlanti inconsapevoli si muovono nell'ambiente rendendo il segnale registrato a volte saturo e a volte impercettibile, sovrappongono le proprie voci ed entrano ed escono dalla conversazione senza alcun preavviso<sup>45</sup>. Inoltre la registrazione a scopo di ricerca viene eseguita da esperti, mentre nel caso delle intercettazioni a scopo forense le registrazioni vengono effettuate da società private vincitrici di una gara di appalto, che spesso si avvalgono di personale poco tecnico.

Riassumendo, risultano essere variabili importanti per la corretta differenziazione di una *trascrizione forense* rispetto ad una *verbalizzazione*: la qualità della registrazione e degli strumenti utilizzati, la competenza di chi effettua la registrazione, la collaborazione dell'intervistato. Pertanto il trascrittore non può e non deve avere lo stesso atteggiamento durante il processo di *verbalizzazione* e il processo di *trascrizione forense*.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Non approfondiamo in questa sede la qualità degli strumenti di registrazione; è sufficiente sapere che quando la registrazione era analogica e gestita direttamente dallo Stato attraverso le Procure, venivano utilizzate bobine a 4 piste con una velocita di registrazione pari a 2,38 cm al secondo (contro i 22 cm al secondo utilizzati durante una registrazione per indagine linguistica o dialettologica). Una bassa velocità di registrazione comporta una scarsa qualità di registrazione, una notevole perdita di segnale ma permette di registrare oltre 5 ore di parlato per ogni bobina. Quando la registrazione diventò digitale, lo Stato delegò ai privati l'intercettazione. Ogni Procura ha quindi nella propria sala di intercettazioni diverse ditte esterne che si occupano di intercettare con propri strumenti, con propri formati proprietari, con propri software di consultazione. Anche in questo caso, così come quando la registrazione era analogica, l'obiettivo non è la qualità della registrazione ma l'economia e quindi la possibilità di contenere in una memoria (server) più registrazioni possibili. Questo è possibile campionando ad una bassa frequenza (8000 Hz rispetto ai 44000 normalmente utilizzati per una normale registrazione casalinga) e comprimendo il segnale (con elevatissime perdite di informazioni). Non approfondiamo neppure il settore delle intercettazioni video a scopo investigativo. Ci limitiamo a riportare che nel fascicolo viene inserita solo la trascrizione della traccia audio.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Quanto detto vale anche per il tecnico addetto alle registrazioni di udienza. Spesso infatti l'operatore invita l'avvocato a parlare al microfono, a dire il proprio nome e cognome oppure ad alzare il volume della voce.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle intercettazioni ambientali si veda Romito (2013).

# 6. La professionalità del trascrittore

Come già detto nel paragrafo precedente, le trascrizioni linguistiche vengono effettuate da linguisti o da persone con un percorso formativo linguistico, invece per il trascrittore forense il giudice deve riferirsi all'art. 221 del c.p.p. *Nomina del perito*, che recita: "il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli *appositi albi* o tra persone fornite di particolare competenza nella *specifica disciplina*".

L'albo dei trascrittori purtroppo non esiste<sup>46</sup>, così come non esiste istituzionalmente la Linguistica forense in Italia, quindi di norma il trascrittore forense è una persona che non ha una adeguata formazione<sup>47</sup> linguistica e il suo percorso formativo è tra i più variegati, oscillando dal titolo di scuola media inferiore fino al dottorato di ricerca in fisica<sup>48</sup>. Inoltre, mentre la *verbalizzazione* di una registrazione in udienza, come già detto, viene validata dagli stessi interlocutori nell'udienza successiva, la *trascrizione forense* riporta una realtà volutamente mantenuta nascosta dagli interlocutori registrati. La *trascrizione forense* è un indizio o una prova<sup>49</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Per approfondimenti riguardo il ruolo del perito forense si veda Romito (2010; 2013).

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Anche in questo caso la prassi è quella di confondere i titoli scientifici o di formazione con la competenza sul campo: Tribunale di Napoli, verbale di trascrizione di udienza, Esame del perito. Giudice – [...] sommariamente vuole indicare alla Corte quali sono le sue competenze, [...] quali sono i suoi titoli e le sue qualifiche?; Perito – io opero nel settore fonico da oltre 40 anni. Tribunale di Perugia, verbale di trascrizione di udienza, Esame del perito. Giudice – di professione esperto in? Perito – [...] prima ero dirigente di azienda informatica, dal '91 [...] mi sono messo a fare queste attività peritali. Il controllo sui titoli attestanti la formazione del perito potrebbe comunque essere svolto in aula dalle parti (Pubblico Ministero e Avvocati). In data 29 marzo 2018 il Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha inviato ai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza una nota che potrebbe essere utilizzata in fase di incarico: "gli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni alla compagine della Pubblica Amministrazione sono sottoposti a pubblicità obbligatoria per esigenze di trasparenza. Il contenuto dell'obbligo si estende, in particolare, agli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, ai compensi e al curriculum vitae [...]. Come noto il curriculo è un documento che descrive la carriera e il profilo scientifico ed accademico di un soggetto e va in genere allegato alle domande di concorso e di assunzione".

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cfr. Romito & Galatà (2008).

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Alcune sentenze di Cassazione ritengono che la trascrizione sia una prova, in altre invece solo un indizio, in altre ancora come in quella riportata nella nota 19 solo un documento tecnico senza alcun valore.

su una delle tante possibili ricostruzioni della realtà, sulla quale le parti fondano la propria accusa o difesa. Il trascrittore non si limita semplicemente a trascrivere il materiale sonoro (come riportano le sentenze della Corte di Cassazione) ma a volte *interpreta* un segnale acustico, ricostruendo una realtà o indirizzando le indagini<sup>50</sup>. Questo avviene quando la qualità della registrazione è bassa e il segnale non è intelligibile. Lo stesso vale quando il perito trascrittore interpreta alcuni rumori presenti nella registrazione come nel caso della seguente trascrizione effettuata dagli operatori di PG durante una indagine:

S: Ora quando lo vedo a Martino lo scherzo (fonetico: cugghjiuniu [ndr. la corretta traduzione sarebbe lo prendo in giro, lo sbeffeggio); A: Gli dici che ... me la prendo io la macchina che spara...o tu? ... gli devi dire; S: Si; A: quello ha capito ... inc...; S: Si ... adesso la prendo io la macchina che spara!; A: Se lo vedi ... se viene; S: inc... nel paese ... questa qua! (alle ore 17:29:39 si sente maneggiare qualcosa che provoca un rumore metallico e che, a parere di questo ufficio, corrisponde al rumore prodotto dall'arretramento dell'otturatore di una pistola semi automatica per inserire il colpo in canna)... no, non è male come macchina. Per questo me la sono presa ... che è tenuta bene. Che vuoi fare. Qualche rigatina, qualche cazzata<sup>51</sup>.

<sup>50</sup> La Polizia Giudiziaria del Tribunale di Asti durante una intercettazione di una automobile proprietà di alcuni sospetti trascrive questa conversazione: "U1= Su levaru U2= Ah?; U1= << parole incomprensibili>>...già ne ho ammazzato uno...; U2= U sacciu, c'era << parole incomprensibili>> non lo ammazziamo << parole incomprensibili >>; U1 = No, lui e << parole incomprensibili >> [ridono]". Nonostante le tante parole incomprensibili e quindi probabilmente la scarsa qualità della registrazione il giudice per le indagini preliminari decide per il fermo cautelare in attesa del processo procedendo all'arresto dei due ragazzi (trad.it dell'autore U1= lo hanno portato via U2= Ah?; U1= << p. inc.>> ...già ne ho ammazzato uno...; U2= l' so, c'era << p. inc.>> non lo ammazziamo <<< p. inc.>>; U1= No, lui e << p. inc.>>) [ridono]. Il giudice per le indagini preliminari nomina un perito trascrittore il quale consegna la seguente trascrizione: U1= l'ulivaru; U2= Ah?; U1= Pizzicai n'animali sutta i ruoti, già 'n'ammazzai dui. U2= U sacciu, cj'era... << 1P>> a vipera a 'mmazzai; U1 [ride] (trad.it dell'autore U1= l'ulivo; U2= Ah?; U1= Ho beccato un animale sotto le ruote, già ne ho ammazzati due. U2= Lo sò, c'era... << 1P>> la vipera l'ho ammazzata; U1 [ride]). I sospettati vengono scarcerati.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> p.p. nr. 8570/14 RGDDA, Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro. La trascrizione di un documento simile offre interpretazioni diverse da parte del lettore: avvocato, pubblico ministero, operatore di Polizia giudiziaria e giudice. È ovvio che il rumore metallico può essere l'inserimento della cintura di sicurezza o qualunque altra cosa. Dal rumore di due metalli che si urtano si può dedurre solo che sono due metalli e non certo la dettagliata descrizione riportata nel verbale di trascrizione.

Il ricorso ad interpretazioni personali basate sulla conoscenza del caso ad esempio, così come la propria professione (agente di polizia o investigatore), può introdurre un pericoloso elemento di soggettività: quello che Goodwin (1994) chiama *propria visione professionale*.

Spesso la trascrizione forense è redatta in lingua italiana, mentre invece il sonoro è in lingua dialettale, quindi il perito trascrittore effettua una doppia interpretazione prima delle informazioni mancanti ed in seguito della possibile/probabile traduzione dal dialetto all'italiano. con tutte le conseguenze del caso quando il dialetto non è molto noto (come riportato nelle note 29 e 50). Quando invece la trascrizione viene riportata in dialetto si pone il problema della mancata corrispondenza tra i suoni dialettali e i caratteri della lingua nazionale. In un dialetto della Calabria settentrionale le due frasi seguenti sono differenziate dalla presenza di un suono occlusivo velare sordo [k] o affricato palatale sordo [t[] rispettivamente: [t[aju'dit:u] 'l'ho detto a lui' e [kaju'dit:u] 'che cosa ho detto'; nel trascrivere in dialetto utilizzando i caratteri dell'alfabeto italiano le due frasi diventano entrambe <c'haju dittu> creando ambiguità nella comprensione. Un altro esempio è l'opposizione fonologica tra il suono occlusivo alveolare sonoro /d/ e il suono retroflesso sonoro /d/ in parole come [vi'di:ku] 'vi dico' e [vi'di:ku] 'ombellico' ecc. Le differenze potrebbero essere segnalate riportandosi ad una norma della grafia dialettale o anche semplicemente inserendo nella relazione introduttiva una legenda con l'esplicitazione dei diversi simboli utilizzati (cfr. Romito & Frontera 2017; Tarasi et al. 2019).

Il giudice non *torna* quasi mai sulla bobina o sulla registrazione come invece dovrebbe fare, ma quasi sempre considera il verbale di trascrizione una prova veritiera di quanto accaduto.

Siamo consapevoli che nessuna trascrizione potrà mai contenere tutte le informazioni presenti in una comunicazione orale, eppure in ambito forense si preferisce la trascrizione alla traccia audio. Abbiamo già detto che la traccia audio è caratterizzata da un numero indefinito di voci, che l'argomento della discussione è noto solo agli interlocutori, che spesso è di bassa qualità e avviene in un ambiente rumoroso, che l'intensità delle voci degli interlocutori oscilla in relazione alla loro posizione rispetto alla microspia e che ogni trascrizione è frutto di un'interpretazione. È necessario, infatti, identificare gli interlocutori e assegnare

loro i singoli turni di parole<sup>52</sup>, è necessario comprendere parole pronunciate sottovoce, coperte da rumore o da altre voci<sup>53</sup>, comprendere nomi, soprannomi e toponimi repertorio delle conoscenze condivise degli interlocutori e normalmente svincolate dal contesto<sup>54</sup> (cfr. Romito 2005), riconoscere ed interpretare differenti modelli intonativi<sup>55</sup> e tradurre tutte

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Nel p.p. nr 2139/14 RGNR mod 21 del Tribunale di Siracusa, viene contestata l'attribuzione della voce in una trascrizione della Guardia di Finanza: "In relazione a quanto delegato con la nota posta in riferimento, si precisa che è stata acquisita la traccia audio relativa all'interrogatorio di [omissis], al fine di un confronto con l'audio relativo alle frasi che lo stesso avrebbe proferito nell'incontro che si teneva in data [...]. Da un attento riascolto effettuato delle conversazioni e comunicazioni tra presenti sembrerebbero non attribuibili al predetto solamente le seguenti frasi: a) verbale di trascrizione integrale delle conversazioni e comunicazioni ambientali – progressivo n. 22".

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Si veda ad esempio il caso del processo denominato *Gioco d'azzardo* e riportato nella nota 59 dove le perizie effettuate sulla stessa porzione di segnale sono almeno 7, o il p.p. nr. 2507/2015 r.g.n.r. Tribunale di Catanzaro, dove per la stessa identica porzione di segnale, gli operatori di PG trascrivono: "non ve lo eravate messi il capuccio?", il consulente del pubblico ministero trascrive: "un vilati misu u capucciu"; la Squadra Mobile trascrive: "non vi siete messi il capuccio?"; uno dei consulenti della difesa (linguista) scrive: "nel loro insieme, le analisi effettuate e i dati ottenuti portano alla conclusione che il segnale in cui era ipoteticamente contenuta la frase «un vilati misu u capucciu» non permette la trascrizione oggettiva di nessun tipo di frase"; un secondo consulente della difesa (ingegnere) riporta: "il rapporto segnale/rumore del segnale non permette alcuna trascrizione"; e infine un terzo consulente (trascrittore) della difesa scrive: "pure per me si è incapucciato!".

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Nel p.p. nr. 102/2018 del Tribunale di Parma viene contestata la seguente trascrizione: "U1 = non trovano niente neanche in sede su Zara; adesso l'avvocato andrà ... andrà avanti col penale eccetera eccetera eccetera" perché "su Zara" è stato erroneamente confuso con il toponimo Suzzara. La corretta trascrizione quindi dovrebbe essere: "U1= non trovano niente neanche in sede a Suzzara; adesso l'avvocato andrà ... andrà avanti col penale eccetera eccetera eccetera".

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> L'aspetto intonativo è molto importante nel parlato e i segni di interpunzione utilizzabili nello scritto spesso sono insufficienti. Nell'esempio: "U1= Sai che è morto Giovanni? U2= No" se nella traccia sonora, il "no" di U2 è stato prodotto con un allungamento vocalico e un andamento prosodico lungo e costante (informazione non presente nella trascrizione), l'interpretazione (o la volontà del parlante) non è la negazione, ma piuttosto l'incredulità e lo sconcerto, quindi come un non lo sapevo, non me lo aspettavo, mi dispiace moltissimo. Il modello intonativo può anche essere erroneamente interpretato dal trascrittore e quindi essere riportato in maniera fuorviante nella propria trascrizione attraverso una errata posizione dei simboli di interpunzione. Nel seguente esempio presente in Azzalini (2017: 112): (1) ma se parte la prima botta a Francesco, lo stermino con tutta la famiglia; (2) ma se parte la prima botta, a Francesco lo stermino

queste informazioni su carta<sup>56</sup>, cercando di fornire un'obiettiva ricostruzione dell'accaduto<sup>57</sup>.

Non è facile effettuare una trascrizione forense ed è per questo motivo che è necessario che venga effettuata da un esperto. La comprensione del significato delle singole frasi assume una rilevanza fondamentale in ambito giudiziario ed investigativo; gli eventi, i fatti e le situazioni che la lingua descrive nella trascrizione di un'intercettazione possono diventare importanti indizi, se non prove di colpevolezza o innocenza (cfr. Romito 2013: 315). La delicata operazione di passaggio dall'oralità alla scrittura, come è noto, porta con sé diversi limiti sia oggettivi che soggettivi. La convinzione che la trascrizione sia un verbale completo e obiettivo del parlato nasce dal considerare il parlato come una versione sonora dello scritto. Ciò che sentiamo o percepiamo è sempre frutto di un'interpretazione inconsapevole. L'atto del trascrivere comporta un'analisi dei dati a disposizione e rappresenta, in questo caso, un compromesso tra il segnale acustico, le conoscenze pregresse, le competenze e le aspettative (cfr. Romito 2013: 271).

Nonostante quanto appena riportato, la trasposizione dal parlato allo scritto è un'attività indispensabile nel procedimento penale, perché ogni azione deve trasformarsi in atto scritto, in documento, quindi è necessario che anche l'accademia italiana si occupi della trascrizione forense e della formazione dei periti trascrittori, nonché delle parti in causa.

con tutta la famiglia, in (1) Francesco *riceve la prima botta* e l'interlocutore minaccia di sterminare una terza persona e tutta la sua famiglia, mentre in (2) la minaccia di morte è indirizzata proprio a Francesco e alla sua famiglia.

<sup>56</sup> Sappiamo benissimo che il parlato è spesso confuso, i gesti articolatori si sovrappongono, i verbi non si accordano e i concetti non sempre vengono espressi completamente. Non è quindi facile ordinare il parlato attraverso la sequenza di semplici parole e l'uso standardizzato della punteggiatura (cfr. Romito & Frontera 2017).

<sup>57</sup> La trascrizione forense oltre alle parole, deve necessariamente contenere una chiave di lettura per il lettore. Nell'esempio seguente probabilmente l'intensità della voce associata al suono del clacson spinge il trascrittore ad *interpretare* che U1 parla con una terza persona all'esterno dell'automobile e che quindi il nome di U2 non è Giuseppe: "U1= Ohu /../ assa u viju comu a mentisti (!) (-) [...]; U2=Aund'è <<PP>> (?) sa' chi ffai (?); U1= eh (?) U2= stringila bene (!); [colpo di clacson, rivolto a qualcuno all'esterno] U1= Oh Giuseppe! Roba di elettrica ne vendi tu?" (U1= ehi /../ fammi vedere come l'hai messa (!) (-) [...]; U2=dov'è <<PP>> (?) sai che cosa fai (?); U1= eh (?) U2= stringila bene (!); [colpo di clacson, rivolto a qualcuno all'esterno] U1= Oh Giuseppe! Materiale elettrico ne vendi tu? trad. it. dell'autore). Senza il commento del trascrittore l'interpretazione del lettore sarebbe completamente differente.

# 7. Le linee guida per una corretta trascrizione forense

La trascrizione forense, fin dalla sua prima apparizione nelle aule dei tribunali, è stata considerata un procedimento così semplice da non richiedere studi approfonditi o specializzazioni proprie. Non essendo necessario in questo caso l'uso di particolari metodiche o di sofisticata strumentazione, è invalsa la prassi che chiunque, purché munito di registratore, cuffia e buon orecchio, possa espletare in modo soddisfacente qualsiasi trascrizione. In realtà trascrivere una comunicazione orale comporta una serie di problemi che solo un esperto riesce ad intuire e a controllare, come abbiamo notato nel paragrafo precedente.

Sarebbe necessario identificare due tipi di trascrizione forense: la trascrizione forense *integrale* (nell'accezione giuridica già discussa) e la trascrizione delle *produzioni controverse*, cioè parole o frasi con grande carico informativo e incriminante, caratterizzate da una bassa qualità e spesso origine di differenti interpretazioni e trascrizioni<sup>58</sup>.

Nel caso della *trascrizione forense integrale*, l'esperto-trascrittore dovrebbe conoscere l'obiettivo dell'intercettazione in modo da concentrare la propria attenzione su tutte quelle informazioni, presenti nei diversi canali della comunicazione, utili alla corretta comprensione del messaggio. Non avere alcuna conoscenza dell'obiettivo e non essere autorizzato a consultare il fascicolo non è, a parere dell'autore, indice di imparzialità, obiettività e mancato condizionamento.

Nel caso della trascrizione delle *produzioni controverse*, l'esperto-trascrittore deve associare un'analisi acustico-linguistica che motivi le proprie scelte, come ad esempio l'individuazione di una certa vocale attraverso la misurazione acustica delle frequenze formantiche, la compatibilità di una parola attraverso la presenza di suoni fricativi o affricati con fruscio ad alta frequenza che normalmente sovrasta i rumori di fondo, o la compatibilità della durata di una parola comparata con la velocità dell'eloquio o con la velocità di articolazione del parlante che si sta trascrivendo.

Entrambe le trascrizioni devono essere introdotte da considerazioni sulla qualità del segnale registrato, sull'ambiente, sul numero dei parlanti e sull'attendibilità<sup>59</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Per alcuni esempi reali si veda Romito *et al.* (2017: 126-129).

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Il concetto di valutazione e di accuratezza di una trascrizione, in un'aula di tribunale, assume nuovi significati. Dovrà essere l'esperto a definire il grado di attendibilità o di

È necessario che i trascrittori e le parti del processo (avvocati e giudici) condividano una stessa norma<sup>60</sup>, oggi inesistente in ambito forense, perché il trascrittore non ha un percorso formativo uniforme<sup>61</sup> e in secondo luogo perché il committente (cioè il tribunale) sottovaluta il compito da assegnare, poiché nomina come perito trascrittore individui dalle competenze molto diverse e spesso discutibili.

È noto a tutti che oggi il pubblico ministero utilizzi parti di trascrizioni per la propria richiesta di custodia cautelare, la difesa utilizzi spezzoni di trascrizione per la propria arringa o relazione difensiva e infine il giudice riporti nella propria sentenza frasi o parole estrapolate dalle trascrizioni di intercettazioni.

La competenza dell'esperto-trascrittore e una norma condivisa tra tutte le parti di un processo dovrebbero garantire una lettura quanto più possibile oggettiva di una perizia di trascrizione. In molti atti giudiziari si nota una lettura "interpretata" della trascrizione forense. Ad esempio nel verbale di trascrizione presente nel documento di richiesta di custodia cautelare presentato dal pubblico ministero nell'ambito del p.p. nr 466/18, Tribunale di Lamezia Terme si notano molti omissis, ma soprattutto una propria interpretazione riguardo il significato di *singole parole* decontestualizzate.

accuratezza di una porzione di segnale e nei casi dubbi definire una porzione non trascrivibile. Tale decisione dovrà essere vincolante anche nei confronti del giudice e delle singole parti, in quanto una *opinione* su un segnale degradato non ha alcun fondamento scientifico. I criteri per tale definizione dovrebbero essere pienamente condivisi così da scongiurare casi come quello del processo denominato *Gioco d'azzardo* del Tribunale di Reggio Calabria, Catanzaro, Roma e Lecco, dove le nove diverse trascrizioni effettuate sullo stesso segnale sonoro intercettato contengono da 3485 parole a 415 o addirittura alla dichiarazione di "segnale non trascrivibile". La dichiarazione di segnale non trascrivibile deve essere effettuata attraverso dati acustici ed oggettivi, ad esempio misurando l'indice di intelligibilità, o il rapporto tra segnale informativo e segnale disturbante (Romito 2005).

<sup>60</sup> Un esempio che spiega bene la mancanza di norma è l'utilizzo dei puntini sospensivi nelle trascrizioni forensi. Questi vengono utilizzati per segnalare porzioni incomprensibili di segnale, intonazione sospensiva, allungamenti, pause, ecc. Nel p.p. nr 1369/2018 RGNR mod. 21 del Tribunale di Catanzaro, i puntini sospensivi vengono inseriti nella trascrizione di intercettazione alla fine di una parola lasciando intendere che la stessa abbia intonazione sospensiva, in altri casi invece sono posti alla fine di una porzione incomprensibile o all'inizio di una frase, cosa incompatibile con il livello intonativo: "C1= Lei ti ha visto, Lei ti ha visto...; C1= Andate a vedere *incomprensibile* ...; C1 = .... Io purtroppo ... come ... poi me l'ha spiegato ....".

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Cfr. Romito (2016).

Dalle intercettazioni si evince infatti che esistono luoghi di occultamento sicuri, comuni e/o disponibili a tutti i partecipanti: solito posto; nella macchina; li ho cacciati dalla macchina; nel sellino; al muretto scalinata; che viene utilizzato un linguaggio codificato e noto ai clienti: un caffe; un caffettino; sigaretta; babà, rilassarsi; che le somme vengono richieste sempre in maniera codificata: dieci minuti; venti minuti ecc. 62

Inoltre, al fine di supportare le parti nella consultazione delle trascrizioni, riteniamo sia fondamentale l'uso di software dedicati che permettano un accesso immediato alla traccia sonora e la riformulazione del concetto di documento in ambito forense che, in relazione alle trascrizioni, deve effettuare il passaggio da cartaceo a multimediale.

#### 8. Conclusioni

La competenza di un trascrittore forense non si limita alle tecniche di trascrizione o di verbalizzazione, ma per assolvere al proprio compito deve comprendere competenze differenti e interdisciplinari. Per definire l'originalità di una registrazione<sup>63</sup>, l'esperto dovrà avere competenze acustiche e informatiche; per identificare i singoli locutori<sup>64</sup> presenti in

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> A questo proposito la Cassazione penale, sez. VI, 24/03/2010, n. 16823, riporta che il giudice può consultare le trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria: "in sede di giudizio abbreviato, il giudice può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria circa il contenuto di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione (cosiddetti "brogliacci"), essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico".

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Si veda ad esempio l'incarico dato ad un perito trascrittore nell'ambito del p.p. nr 570/16 RGNR dal Tribunale Ordinario di Lamezia Terme: "trascrizione di tutte le conversazioni di cui agli elenchi in atti [...] ponendo in particolare ulteriore quesito al perito sull'originalità delle registrazioni in suo possesso ed obbligo di informare il Tribunale in caso di risposta negativa".

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> P.p. 2139/14 RGNR e 10981/15 RG GIP Tribunale di Siracusa incarico estrapolato da verbale di trascrizione di udienza: "dopo l'esecuzione della misura cautelare alcuni indagati hanno contestato il contenuto della trascrizione, [...] che [...] ha fatto la Guardia di Finanza, che è l'organo investigativo, quindi l'oggetto del suo incarico è duplice, da un lato è necessario che [...] si attribuisca la voce, le voci della intercettazione ad un indagato piuttosto che a un altro o persone che non risultano essere tra gli indagati in questo procedimento, [...] dall'altro è necessario [...] procedere alla trascrizione del contenuto delle conversazioni".

una conversazione, l'esperto dovrà avere competenze di fonetica per identificare qualche particolarità individuale durante la produzione di un suono da parte di un parlante o la pronuncia di una certa variabile dialettale o sociolinguistica; dovrà avere competenza di acustica di ambienti per intuire, attraverso analisi indirette, il luogo in cui è avvenuta una registrazione; e ancora dovrà avere competenza in analisi del segnale per identificare i diversi rumori ed eventualmente filtrarli per migliorare l'intelligibilità senza alterare il segnale<sup>65</sup>; competenze giuridiche per poter svolgere al meglio il proprio compito senza commettere errori formali.

Concludendo, riteniamo fondamentale istituire una nuova figura professionale<sup>66</sup>, un percorso formativo istituzionale<sup>67</sup> e l'inserimento della disciplina della linguistica forense nei corsi di studi in giurisprudenza.

## Riferimenti bibliografici

Azzalini, Irene. 2017. Il brogliaccio d'ascolto: passaggio dall'orale allo scritto nelle indagini. In Romito, Luciano & Frontera, Manuela (a cura di), *La scrittura all'ombra della parola*, 105–121. Milano: Officinaventuno.

Bazzanella, Carla. 2008. Linguistica e pragmatica del linguaggio. Un'introduzione. Bari: Laterza.

Cardona, Giorgio. 1989. Dizionario di Linguistica. Roma: Armando Editore.

CLIPS www.clips.unina.it/it/ (consultato il 31/10/2020).

Cronin, Michael & Romito, Luciano & Albanese, Maria. 2013. La traduzione. In Romito, Luciano (a cura di), *Manuale di Linguistica forense*, 307–320. Roma: Bulzoni.

Dubois, Jean & Giacomo, Mathée & Guespin, Louis & Marcellesi, Christiane & Marcellesi, Jean-Baptiste & Mével, Jean-Pierre. 1979. *Dizionario di Linguistica*. Bologna: Zanichelli.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Proc. n.01/2019 CAA Tribunale di Perugia: "effettui il perito la trascrizione delle tracce audio [...] previo filtraggio delle stesse".

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Al momento soltanto sei regioni (Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Basilicata e Calabria) hanno riconosciuto ufficialmente le figure professionali di "Tecnico di (o addetto alla) analisi e trascrizione di segnali fonici" e "Tecnico di (o addetto alla) gestione della perizia di trascrizione in ambito forense", proprio grazie ad iniziative promosse dall'Osservatorio sulla Linguistica Forense. Ovviamente la figura professionale garantisce anche un compenso adeguato per il lavoro svolto.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> In Italia, al momento sono attivi solo corsi privati a pagamento.

- Fraser, Helene. 2003. Issues in transcription: Factors affecting the reliability of transcripts as evidence in legal cases. *Forensic Linguistics* 10(2). 203–226.
- Galatà, Vincenzo. 2013. Aspetti tecnici sulle intercettazioni: analisi dei segnali e dei supporti. In Romito, Luciano (a cura di), *Manuale di Linguistica forense*, 123–172. Roma: Bulzoni.
- Goffman, Erving. 1987. Forme del parlare. Bologna: Il Mulino.
- Goodwin, Charles. 1994. Professional vision. *American Anthropologist* 96(3). 606–633.
- Jefferson, Gail. 2004. Glossary of transcript symbols with an introduction. In Lerner, Gene (ed.), *Conversation Analysis: Studies from the first generation*, 13–31. Amsterdam: John Benjamins.
- Lindblom, Björn. 1990. Explaining phonetic variation: A sketch of the H&H Theory. In Hardcastle, William J. & Marchal, Alain (eds.), *Speech production and speech modelling*, 403–439. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Mehrabian, Albert. 1972. *Non-verbal communication*. New Brunswick: Aldine Transaction.
- Minissi, Nullo. 1990. La scrittura fonetica. Firenze: La Nuova Italia Scientifica.
- Olsson, John. 2004. Forensic Linguistics: An introduction to Language, Crime and the Law. London: Continuum.
- Romito, Luciano. 2005. Il contesto, l'intelligibilità, il rapporto segnale—rumore. In Cosi, Piero (a cura di), *Misura dei parametri. Aspetti tecnologici ed implicazioni nei modelli linguistici*, 539–566. Torriana: EDK Editore.
- Romito, Luciano. 2010. Le intercettazioni. In Caligiuri, Mario (a cura di), *Cultura della Legalità*, 207–217. Catanzaro: Rubbettino.
- Romito, Luciano. 2013. La linguistica forense. In Romito, Luciano (a cura di), *Manuale di linguistica forense*, 173–306. Roma: Bulzoni.
- Romito, Luciano. 2016. La competenza linguistica nelle perizie di trascrizione e di identificazione del parlatore (a margine, alcune riflessioni sul difficile rapporto tra scienza e processo). *Diritto Penale Contemporaneo*. https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1453648881ROMITO\_201 6a.pdf. (consultato il 25.11.2020).
- Romito, Luciano & Galatà, Vincenzo. 2008. Speaker Recognition in Italy: Evaluation of Methods used in Forensic Cases. *Language Design* 1. 229–240.
- Romito, Luciano & Ciardullo, Maria Assunta & Frontera, Manuela & Bianchi, Francesca. 2016. Analisi conversazionale e (a)simmetria dei ruoli nel parlato intercettato. In Andorno, Cecilia & Grassi, Roberta (a cura di), *Le dinamiche dell'interazione Prospettive di analisi e contesti applicativi*, 333–342. Milano: AItLA.

- Romito, Luciano & Frontera, Manuela. 2017. La trascrizione forense di intercettazioni ambientali: una proposta di metodologia procedurale. In Romito, Luciano & Frontera, Manuela (a cura di), *La scrittura all'ombra della parola*, 121–139. Milano: Officinaventuno.
- Romito, Luciano & Tarasi, Andrea & Graziano, Elvira. 2017. Un modello per l'annotazione di fatti prosodici nelle trascrizioni forensi. In Romito, Luciano & Frontera, Manuela (a cura di), *La scrittura all'ombra della parola*, 139–155. Milano: Officinaventuno.
- Sinatra, Chiara. 2014. Il passaggio dall'oralità alla scrittura in ambito forense e giudiziario. *Cuadernos AISPI* 4. 197–212.
- Tarasi, Andrea & Graziano, Elvira & Romito, Luciano. 2018. Il complesso rapporto tra parlato e scritto nei dialetti calabresi. In Carbonara, Valentina & Cosenza, Luana & Masillo, Paola & Salvati, Luisa & Scibetta, Andrea (a cura di), *Il parlato e lo scritto: aspetti teorici e didattici*, 387–399. Pisa: Pacini Editore.
- Vernero, Irene & Romano, Antonio. 2017. La trascrizione del parlato patologico. In Romito, Luciano & Frontera, Manuela (a cura di), *La scrittura all'ombra della parola*, 11–32. Milano: Officinaventuno.



Questa pubblicazione è stata realizzata utilizzando carta fabbricata nel pieno rispetto dell'ambiente senza l'utilizzo di sostanze nocive e con l'impiego di prodotti ecocompatibili nella fase di stampa e confezione.

Finito di stampare nel mese di luglio 2021 **sestante**inc - Bergamo

